



# CENTRO ANTIDISCRIMINAZIONE

# Franco**b**ompreszi

## ISEE e Servizi Semiresidenziali

L'ISEE, così come riformato dal Dpcm 159/2013, è lo strumento previsto dalla legge per valutare la situazione economica della persona con disabilità in modo da consentire equità nella compartecipazione alla spesa. E' infatti giusto che tutti concorrano alle spese, ma è necessario e richiesto dall'art. 53 della Costituzione, nel rispetto del principio di proporzionalità, che il contributo sia rapportato alle reali ed effettive possibilità economiche di ciascuna persona.

Dall'entrata in vigore della normativa ISEE ad oggi, i Comuni lombardi hanno iniziato ad elaborare e ad approvare i regolamenti sull'accesso ai servizi sociali e sociosanitari, ma è opportuno evidenziare, per perseguire legittimamente lo scopo della norma, i seguenti importanti principi:

1. **ISEE Sociosanitario per tutti i servizi**
2. **Quota di compartecipazione ragionevole**

### 1. **ISEE Sociosanitario per tutti i servizi**

La riforma dell'ISEE ha riservato un regime particolare a tutti i beneficiari di prestazioni sociosanitarie: l'art. 6 del Dpcm 159/2013 prevede, infatti, che il nucleo familiare del beneficiario cui fare riferimento per il calcolo dell'ISEE sia composto solo dalla persona e, se ci sono, dal coniuge e dai figli. Si tratta del così detto **ISEE Sociosanitario o ristretto**.

L'art.1 definisce questo tipo di prestazioni come *le prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia*:

1. *gli interventi di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;*
2. *gli interventi di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;*
3. *gli interventi atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi.*

Il Dpcm estende quindi il campo di applicazione dell'ISEE Sociosanitario, non solo alle prestazioni sociosanitarie strettamente intese, ma anche alle prestazioni sociali inserite in percorsi di natura sociosanitaria, in linea con quanto già specificato nel Dpcm del 14/02/2001.

Inoltre l'ISEE Sociosanitario deve essere applicato anche alle prestazioni strumentali ed accessorie, come ad esempio il trasporto e la mensa (art. 1 del Dpcm 159/2013).

Peraltro, l'INPS ha precisato che *nella definizione di prestazione agevolate di natura sociosanitaria, il Dpcm 159/2013 fa rientrare anche il concetto di altri interventi rivolti alle persone con disabilità: in effetti tale definizione è così ampia da ricomprendere sia le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale che quelle sociali a rilevanza sanitaria* (FAQ INPS V\_27 del 26/01/2016).



Allo stesso modo si è espresso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (prot. 4110 del 11/06/2015).

Anche l'INPS e il Ministero ritengono, quindi, che tutti i servizi, sia quelli di natura sociale, sia quelli di natura sociosanitaria rivolti alle persone con disabilità, siano da ricomprendere nella nozione di prestazione agevolata di natura sociosanitaria, e quindi debba essere applicato l'ISEE Sociosanitario.

Inoltre il TAR Lombardo ha recentemente confermato che per tutti i servizi diurni per le persone con disabilità è corretto usare l'**ISEE Sociosanitario** (1528/2016 TAR Lombardo pubblicata 1/8/2016).

Alla luce di quanto sopra riportato, è chiaro quindi come la normativa attuale, in continuità con quella passata e sostenuta da Giurisprudenza ed Enti di rilevanza Nazionale, riservi alle persone con disabilità che usufruiscono dei servizi sociosanitari un **regime di contribuzione agevolato** per andare incontro alla loro specifica condizione, al fine di garantire una maggiore inclusione sociale e prevenire ogni forma di discriminazione.

**Riassumendo: la regola dell'ISEE Sociosanitario si applica a tutti i servizi destinati alle persone con disabilità, inclusi quelli che Regione Lombardia considera di carattere prettamente socio-assistenziale, come l'Assistenza Domiciliare, i Centri Socio Educativi (CSE), i Centri per la Formazione all'Autonomia (SFA), e qualsiasi altra prestazione finalizzata a favorire l'inclusione sociale, come i Contributi per la Vita Indipendente.**

## **2. Quota di compartecipazione ragionevole**

Con riferimento all'accesso ai servizi diurni come CDD, SFA e CSE, molti regolamenti, anche a fronte di un ISEE Sociosanitario pari o tendente a zero, individuano e impongono comunque una percentuale minima di contribuzione. Questo implica la diretta aggressione delle provvidenze economiche percepite dalla persona con disabilità e inoltre rappresenta di fatto una richiesta di intervento nei confronti dei suoi familiari, costituendo quindi una violazione della normativa attualmente in vigore.

Al contrario, per essere legittime, le richieste di compartecipazione alla spesa devono essere eque e non pregiudicare l'accesso ai servizi. Inoltre è importante che siano previste soglie di esenzione nel caso di ISEE pari o tendente a zero.

Se infatti la soglia annua di povertà assoluta calcolata da ISTAT per il 2015 per una persona sola abitante nel Nord Italia in un Comune sotto i 50.000 abitanti è pari ad € 8.816 e il concetto di minimo vitale dell'INPS, per il 2016, corrisponde a € 6.022,68/annui, un valore indicativo per la soglia di esenzione ragionevole può essere tra i 5.800 e i 9.000 €.

Inoltre è stato ulteriormente chiarito che i trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari, incluse le carte di debito, connessi alla condizione di disabilità, non solo non sono da considerare ai fini del calcolo ISEE, ma non sono neanche da considerare reddito disponibile in generale (art. 2 della Legge 89/2016).

Infatti questi trattamenti non determinano una "migliore" situazione economica della persona con disabilità rispetto agli altri, ma servono per colmare una situazione oggettiva di svantaggio.

**Riassumendo: i regolamenti comunali devono essere ispirati a criteri di equità e ragionevolezza, nonché conformi alla normativa ISEE, prevedendo quindi soglie di esenzione dal pagamento di qualunque tipo di retta nel caso di ISEE pari o tendente a zero.**

Nella valutazione delle richieste di compartecipazione alla spesa formulate dagli enti locali occorre pertanto tenere presente quanto sopra e rivolgersi alle associazioni di categoria presenti sul territorio, a partire dalle [associazioni aderenti](#) a LEDHA e al [Centro Antidiscriminazione Franco Bompreszi](#), per segnalare ogni eventuale dubbio.

Avv. Giulia Grazioli  
Centro Antidiscriminazione Franco Bompreszi